

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE
PRESSO IL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi individuali e di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Rientrano in tale disciplina gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile.
- 3) Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono finalizzate a garantire la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità nell'attribuzione degli incarichi individuali ed a consentirne la razionalizzazione della spesa ad essi correlata.

Articolo 2 – Tipologia di incarichi

- 1) L'ambito di applicazione delle presenti disposizioni comprende gli incarichi di collaborazione e gli incarichi di natura occasionale come di seguito definiti.
 - a) **Gli incarichi di collaborazione:** si identificano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale: presuppongono lo svolgimento di una attività altamente qualificata, per l'esecuzione della quale si richiede un'elevata professionalità e il rispetto dei presupposti di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come richiamati nel successivo articolo 4;
 - b) **Gli incarichi professionali**, di natura occasionale, così come definiti dalla delibera della Corte dei Conti SS.RR. n. 6 del 15 febbraio 2005, comprendono:
 - *Gli incarichi di studio* afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o su un particolare problema d'interesse dell'ente con la finalità di produrre un risultato che diventerà di proprietà del Consorzio Universitario e che sarà da questo utilizzato: requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - *Gli incarichi di ricerca* che si sostanziano in una attività di speculazione e di approfondimento riguardo a determinate materie con l'indicazione di soluzioni e risultati che si intendono perseguire, sulla base di un programma predefinito dal Consorzio.
 - *Le consulenze*, finalizzate all'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni.
- 2) I contratti di cui sopra sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comportano il vincolo di osservanza di un orario di lavoro predefinito, ne' tantomeno l'inserimento nella struttura organizzativa dell'Amministrazione e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche presso le sedi consortili.
- 3) Gli incarichi, pertanto, non potranno includere la rappresentanza dell'Amministrazione o altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.
- 4) È esclusa la possibilità di ricorrere a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati, configurandosi in tale ipotesi responsabilità amministrativa solidale in capo al dirigente che ha

stipulato il contratto e in capo al responsabile del procedimento che si è avvalso della prestazione esterna.

Articolo 3 – Esclusioni

1) La disciplina contenuta nel presente regolamento non si applica oltretché nei casi previsti dalla legge:

- agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione e più in generale agli organismi collegiali previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dell’art. 18 della legge 28.12.2001 n. 448 (ad es. nomina di componenti di commissioni tecniche o di gruppi di lavoro istituiti per lo svolgimento di attività istituzionali, anche delegate o previste da convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati); in questi casi è fatto salvo l’onere della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dei nominativi dei soggetti incaricati, dell’oggetto dell’incarico loro conferito e del relativo compenso erogato.
- alle collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’art. 53 del D. Lgs. 165 del 2001.
- Quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui agli articoli successivi, a patto che non vengano modificate le condizioni contenute nell’avviso di selezione.

2) Per gli incarichi che assumono la forma della prestazione occasionale ovvero della collaborazione coordinata e continuativa, l’esclusione del ricorso alla procedura comparativa può essere ammesso – qualora intervengano sopravvenuti eventi impeditivi non imputabili alla volontà del soggetto incaricato ed a parità del compenso precedentemente pattuito – nella sola ipotesi di proroga di un precedente contratto, dove l’esigenza di portare a compimento lo stesso programma già oggetto del primo contratto renda necessaria la prosecuzione del rapporto con la medesima persona.

3) In nessun altro caso è ammessa la proroga o il rinnovo del contratto di collaborazione.

4) Restano altresì esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento le prestazioni soggette alla disciplina di cui al D. Lgs. 163/2006 “codice degli appalti” aventi ad oggetto l’acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture resa da imprese.

5) L’attribuzione dell’incarico di rappresentanza - patrocinio legale da conferirsi ad avvocato esterno all’Ente, rientra tra i servizi di cui all’allegato 2B del D.Lgs. 163/2006 – voce “servizi legali” – e come tale risulta riconducibile a questa tipologia di servizi disciplinati dall’art. 20 ed assoggettati ai principi di cui all’art. 27 del suddetto decreto legislativo.

6) Qualora il conferimento di incarichi sia soggetto a specifiche normative di settore, nel rispetto dei principi generali del presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di riferimento.

Articolo 4 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

1) L’incarico potrà essere conferito ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- rispondenza dell’oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione conferente;

- inesistenza, all'interno dell'Amministrazione, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- natura temporanea e altamente qualificata della prestazione;
- predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2) Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini od albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento e di certificazione dei contratti di lavoro, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3) L'affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità amministrativa in capo al dirigente che ha stipulato il contratto ed agli Organi che lo hanno approvato, così come il ricorso a contratti di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo come lavoratori subordinati.

Articolo 5 – Individuazione del fabbisogno e verifica dei presupposti

1) Allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, all'interno del Consorzio delle figure professionali idonee allo svolgimento di un determinato incarico o, comunque, l'impossibilità di un suo eventuale utilizzo, viene seguita la seguente procedura:

- il responsabile del procedimento che intende avvalersi della prestazione ne dà comunicazione al direttore attraverso l'invio di una relazione contenente la congruenza dell'incarico con le competenze dell'Amministrazione, con i piani ed i programmi, nonché la temporaneità della necessità; la descrizione delle iniziative/attività in cui si articolerà il progetto o il programma di lavoro per la cui realizzazione viene richiesto l'apporto di un collaboratore esterno nonché dello schema del disciplinare di incarico con le caratteristiche professionali e curriculari richieste e la prevista durata dell'incarico;

- il direttore sigla la nota ricognitiva per la verifica della eventuale presenza all'interno dell'ente di figure professionali in possesso dei requisiti richiesti ai fini del conferimento dell'incarico;

2) La decisione di procedere in ordine al conferimento dell'incarico attraverso procedura comparativa è subordinata all'esito negativo della verifica condotta dal responsabile del procedimento;

3) Si prescinde dalla verifica circa la sussistenza di risorse interne all'ente idonee al conferimento dell'incarico nel caso in cui si tratti di attribuzione di incarico le cui caratteristiche siano tali da rendere palesemente evidente la mancanza delle figure professionali richieste alle dipendenze del Consorzio.

4) La competenza all'affidamento dell'incarico spetta al direttore, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. ____ del _____;

Articolo 6 – Compenso dell'incarico

1) Il compenso dell'incarico è calcolato in relazione alla tipologia, ai contenuti professionali, alla complessità e alla durata del medesimo; per la sua quantificazione si potrà operare ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre Amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare una cifra congrua con la prestazione richiesta.

2) Il pagamento è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

- 3) La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salva diversa pattuizione prevista nel disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto di incarico.
- 4) In ogni caso, il collaboratore è sempre tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 7 - Individuazione delle professionalità

- 1) Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità negli incarichi, il Consorzio, salvo quanto disposto dal successivo art. 9, procede mediante specifici avvisi con comparazione dei *curricula* pervenuti e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con gli interessati.
- 2) La pubblicità delle procedure comparative è garantita mediante affissione all'albo consortile e contestuale pubblicazione degli avvisi sul sito internet del Consorzio per periodi di tempo che verranno di volta in volta definiti in relazione alle esigenze organizzative che si intendono soddisfare attraverso il conferimento dell'incarico, ovvero tenuto conto della natura dell'incarico e del suo contenuto, ovvero dell'importo del compenso, ovvero della tempistica dei programmi e progetti cui l'incarico è correlato.
- 3) L'avviso dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione, eventualmente le esperienze lavorative maturate;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo della prestazione e modalità di realizzazione della medesima;
 - e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni connesse;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
 - g) il termine per la presentazione della domanda e dei *curricula* allegati.
 - h) i criteri di selezione che saranno adottati.
- 4) In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre possedere i seguenti requisiti di ordine generale:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
 - f) assenza di situazioni di conflitto di interessi con l'Amministrazione;
 - g) adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini U.E.)

Articolo 8 - Procedura comparativa

- 1) Il responsabile del procedimento che ha manifestato l'esigenza della collaborazione, ovvero la commissione dallo stesso integrata, procederà alla valutazione dei *curricula* presentati ed alla proposizione al Direttore delle qualificazioni più aderenti alla necessità da assolvere attraverso l'incarico da affidare. La scelta del professionista dovrà essere adeguatamente motivata.

- 2) Non trattandosi di procedure di reclutamento non dovranno essere stilate graduatorie.
- 3) I criteri seguiti per l'individuazione della professionalità, dovranno essere riportati nel disciplinare di incarico.

Articolo 9 – Elenchi di esperti

- 1) Fermo restando l'obbligo imprescindibile di valorizzazione delle risorse interne, per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento, il Consorzio può fare ricorso alle liste di esperti formate a seguito dell'avviso pubblicato sul sito internet dell'Ente.
- 2) La qualificazione dei soggetti che presentano domanda di inclusione nell'elenco è organizzata con suddivisione nelle diverse tipologie indicate nell'avviso; la domanda di inclusione contiene l'indicazione dei titoli di studio o professionali posseduti e degli eventuali ulteriori elementi che il richiedente ritiene di precisare.
- 3) Il sistema di qualificazione per la formazione dell'elenco è di tipo aperto; il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 31.12.2013; non dà luogo ad alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o trattativa privata, né a graduatorie, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito.
- 4) Ciascun incarico sarà affidato procedendo di volta in volta alla comparazione dei curricula di un numero di soggetti inclusi nell'elenco, sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto; valutando la congruità delle competenze e delle attitudini del candidato in rapporto alle specifiche ed effettive prestazioni da svolgere.
- 5) Il responsabile del procedimento, prima di proporre i nominativi ritenuti più qualificati e dunque adeguati per il conferimento dell'incarico, potrà effettuare ogni più opportuna verifica circa la corrispondenza e veridicità di quanto dichiarato nelle domanda in ordine all'effettivo possesso dei requisiti da parte dei singoli soggetti.
- 6) Il Consorzio farà ricorso alla lista di esperti per la scelta dei professionisti esterni di cui avvalersi prevalentemente per la conduzione di progetti finanziati con fondi comunitari.

Articolo 10 – Conferimento dell'incarico e contratto

- 1) Conclusa la procedura comparativa, su proposta del responsabile del procedimento, si procederà alla deliberazione di rito alla quale farà seguito la stipula di un disciplinare inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato.
- 2) Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
 - le generalità dell'incaricato;
 - la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o di collaborazione coordinata e comparativa;
 - le modalità di selezione;
 - il termine di esecuzione della prestazione e/o la durata dell'incarico;
 - il luogo in cui verrà svolta la collaborazione;
 - l'oggetto della prestazione professionale;
 - laddove possibile, le modalità specifiche di esecuzione ed di adempimento della prestazione;
 - l'ammontare del compenso;
 - le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - il foro competente.

Articolo 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

- 1) L'Amministrazione verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
- 2) L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, che si sostanzierà in un'attestazione resa dal responsabile del procedimento che ha utilizzato la collaborazione esterna. La liquidazione del compenso è subordinata al rilascio dell'attestazione di buon esito.
- 3) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto dal disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile del procedimento che si avvale della collaborazione ne dà immediata comunicazione al direttore, e richiede contestualmente l'integrazione dei risultati raggiunti entro un termine non superiore a 90 giorni.
- 4) Decorsi infruttuosamente i termini, il contratto può risolversi per inadempienze del collaboratore.

Articolo 12 - Pubblicità ed efficacia

- 1) Dell'avviso di cui all'articolo 7 così come dell'esito della procedura comparativa si dà adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo e sul sito internet del Consorzio .
- 2) L'efficacia dei contratti di cui all'art. 2 è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007 e, precisamente alla pubblicazione sul sito internet del Consorzio degli estremi di attribuzione dell'incarico, delle generalità del soggetto, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Articolo 13 – Anagrafe delle prestazioni

- 1) Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi soggetti già dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
- 2) Si ha l'obbligo di comunicare, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi retribuiti conferiti o autorizzati ai propri dipendenti sia dallo stesso Consorzio che da altre P.A. o da soggetti privati nell'anno precedente.
- 3) Qualora l'incarico venga conferito a persone che provengano da Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione è tenuta a comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'Amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente. Deve inoltre comunicare semestralmente - entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno - l'elenco dei consulenti che non sono dipendenti pubblici cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
- 4) Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Amministrazione redige un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate; il rapporto dovrà essere trasmesso entro il 31 gennaio di ciascun anno all'organo di controllo interno, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 14 - Trasmissione alla Corte dei Conti

- 1) Nel caso di conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca che comportino una spesa eccedente i € 5.000,00 rimane l'obbligo di trasmissione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del relativo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 173 della L. 266/2005.

Articolo 15 -Disposizioni abrogate

1) Il presente regolamento vale come abrogazione delle eventuali disposizioni precedenti allo stesso contrarie.

Articolo 16 - Rinvio

1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs n 165/2001 e ss. mm. ii, ed alle altre norme di settore. Il presente rinvio deve intendersi dinamico.

IL DIRETTORE
Avv. Antonino Ticali